

U.O. Studi e Applicazione Normativa  
Sezione Studi e Legislazione  
Reparto Studi Legislazione

Il Vice Comandante

**Circ. N. 2020/0000054**

**Prot. n. RH/2020/0065345Al**  
**del 18/03/2020**

Al Dirigente della U.O. I Gruppo Centro  
Al Dirigente della U.O. II Gruppo Parioli  
Al Dirigente della U.O. III Gruppo Nomentano  
Al Dirigente della U.O. IV Gruppo Tiburtino  
Al Dirigente della U.O. V Gruppo Prenestino  
Al Dirigente della U.O. VI Gruppo Torri  
Al Dirigente della U.O. VII Gruppo Tuscolano  
Al Dirigente della U.O. VIII Gruppo Tintoretto  
Al Dirigente della U.O. IX Gruppo Eur  
Al Dirigente della U.O. X Gruppo Mare  
Al Dirigente della U.O. XI Gruppo Marconi  
Al Dirigente della U.O. XII Gruppo Monteverde  
Al Dirigente della U.O. XIII Gruppo Aurelio  
Al Dirigente della U.O. XIV Gruppo Monte Mario  
Al Dirigente della U.O. XV Gruppo Cassia  
Al Dirigente della U.O. G.P.I.T.  
Al Dirigente della U.O. G.S.S.U.  
Al Vice Comandante preposto Alla U.O.  
Pianificazione Servizi Operativi  
Al Vice Comandante preposto Alla U.O.  
Sicurezza Pubblica ed Emergenziale  
e, p.c. Al Comandante del Corpo  
Al Dirigente della U.O. Scuola del Corpo  
Al Dirigente della U.O. P.G. presso le Procure della Repubblica  
Al Dirigente della U.O. Risorse Umane –  
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  
Al Dirigente *ad interim* della U.O.  
Servizi Amministrativi e Affari Generali  
Al Dirigente della U.O. Organizzazione Controllo di Gestione  
e Sistemi Informativi  
Al Responsabile della Sez. Banda  
Al Responsabile della Sez. Arce Capitolina  
Al Responsabile della Sez. P.I.C.S.  
Al Responsabile del Reparto Redazione Web  
Al Dipartimento Risorse Economiche

LORO SEDE

**Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Premessa**

È stato emanato un nuovo e corposo decreto-legge contenente per lo più misure dirette a proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro in questa difficilissima fase emergenziale.-.

Il testo si compone di ben 127 articoli, molti dei quali, per fortuna, privi di riflessi operativi per le competenze dei Corpi di polizia locale.



La presente circolare si propone di illustrare, con taglio inevitabilmente divulgativo, le disposizioni che trovano un loro specifico ambito di applicazione in materia di circolazione stradale, ovvero in altri ambiti di immediata utilità operativa.

## **A. Sospensione termini**

- **procedimento sanzionatorio codice della strada e legge 24 novembre 1981, n. 689 (notificazione, pagamento, ricorso ecc.)**

Per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 10, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con quello del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 4 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 sono sospesi, su tutto il territorio nazionale i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. In altri e più comprensibili termini sono sospesi fino al 3 aprile tutti i termini di "gestione" dei procedimenti sanzionatori amministrativi di cui al Titolo VI del codice della strada e alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (notificazione, ricorsi amministrativi e giurisdizionali, pagamento in misura ridotta o scontata ed altri ecc.) Sono altresì sospesi i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto<sup>1</sup>, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali.

La sospensione è applicabile, come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/2090/20/117/2 del 13/03/2020, dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM 9 marzo 2020 (avvenuta lo stesso giorno e con effetto sino al 3 aprile 2020). Per gli effetti di tali disposizioni, e per quanto di immediato interesse dell'attività connessa con la gestione del procedimento sanzionatorio, a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, sono da intendersi sospesi i termini<sup>2</sup> di notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate, quelli per l'esecuzione del pagamento in misura ridotta, compreso quello in forma "scontata" nonché quello per la presentazione di ricorsi giurisdizionali e di svolgimento di attività difensiva. Analoghe conclusioni per tutti i termini relativi ai procedimenti di applicazione ed esecuzione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nulla viene espressamente stabilito, nelle disposizioni normative in disamina, per ciò che riguarda ricorsi in sede amministrativa: in altri termini non è ben chiaro se possano rientrare nelle attività difensive richiamate dal comma 4 dell'articolo 10 del DPCM in questione anche i ricorsi di cui all'articolo 203 del codice della strada<sup>3</sup>.

La norma di sospensione dei termini in commento riguarda in realtà solo i ricorsi giurisdizionali e, quindi, non potrebbe applicarsi letteralmente anche ai ricorsi amministrativi, ma, in attesa di maggiori precisazioni dal Ministero dell'Interno si ritiene di poter affermare che, al fine di evitare una evidente disparità di trattamento e tenuto conto che nelle more dell'entrata in vigore della sospensione potrebbero essere già scaduti i termini per il ricorso giurisdizionale, ma non quelli del ricorso amministrativo, si possa fare rientrare quest'ultimo nell'accezione più generale della "attività difensiva"

<sup>1</sup> Rientrano tra le sospensioni dei diritti anche i termini di 30 giorni per l'accesso agli istituti premiali riferiti alla rottamazione dei veicoli prevista dall'articolo 193 del codice della strada. In questo caso ove la notificazione del verbale sia avvenuta durante il periodo di vigenza della sospensione, il termine di 30 giorni decorre dalla data del 4 aprile 2020. Nel caso in cui il termine di 30 giorni decorreva da una data precedente al 10 marzo scorso il computo dei giorni residui riprenderà dalla data del 4 aprile p.v.

<sup>2</sup> Questa sospensione è riferita al termine perentorio di 90 giorni ovvero di 100 giorni di cui all'articolo 201, comma 1 codice della strada.

<sup>3</sup> Sul punto si vedrà se il Ministero dell'Interno intenderà diramare una ulteriore circolare anche sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 99 del D.L. 16 marzo 2020.



prevista dalla medesima norma e ritenere operativa comunque la sospensione anche per i ricorsi amministrativi.

Per il periodo indicato resta quindi sospeso, per tutti i verbali già notificati alla data sopraindicata, anche il termine di pagamento. Per l'esecuzione di adempimenti connessi come ad esempio le comunicazioni dell'effettivo responsabile della violazione ex articolo 126-bis del codice della strada o ogni altro termine correlato con gli inviti di esibizione dei documenti di cui all'articolo 180 comma 8 del codice della strada, si ritiene, non senza dubbi, che la sospensione possa derivare dall'articolo 103, comma 1, ove si tratta di sospensione di termini endoprocedimentali.

Per il momento la Direzione opta in tal senso, pronti ad uniformarci ad eventuali diverse impostazioni ministeriali.

In questi casi il computo degli eventuali giorni residui alla data 10 marzo 2020 deve riprendere a partire dalla data del 4 aprile 2020 salvo ulteriori rinvii. Anche per gli illeciti accertati, ma non ancora contestati e notificati, il termine di notificazione dei verbali di cui all'art. 201 codice della strada e 14 legge 689/81 **è sospeso per tutto il periodo indicato e riprenderà a partire dalla data del 4 aprile 2020**, salvo ulteriori proroghe necessarie per il protrarsi dell'emergenza. Pertanto da oggi e fino al 3 aprile 2020 viene sospesa anche la procedura di sequestro dei veicoli in sosta sprovvisti di assicurazione scaduta da oltre 45 giorni, procedendo come avviene per i veicoli aventi l'assicurazione scaduta fino a 45 giorni, ovvero con invito ai sensi dell'articolo 180 codice della strada da notificare al proprietario a partire dal giorno 4 aprile c.a.

#### - **revisione periodica dei veicoli**

L'articolo 92, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in osservazione stabilisce che è *autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova* (revisione) ai sensi degli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada. Per gli effetti di tale disposizione, salvo ulteriori diverse indicazioni, debbono intendersi **prorogate al 31 ottobre 2020** tutte le revisioni che sulla carta di circolazione hanno una scadenza fino alla data del 31 luglio 2020. La norma entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto le violazioni accertate prima del 17 marzo 2020 debbono essere regolarmente contestate ed una loro riconduzione nell'ambito della sospensione sarà rimandata alle decisioni degli organi preposti alla gestione dell'eventuale contenzioso.

#### - **validità della patente di guida**

L'articolo 104 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce testualmente che *la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020*. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 35 comma 2 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, la patente di guida dei veicoli è considerata equipollente alla carta d'identità meglio definita proprio all'articolo 1 comma 1 lettera d) del citato decreto legislativo n. 445/2000. In altri termini le norme in questione prorogano fino al 31 agosto 2020 la validità e gli effetti dei documenti stabilita dall'articolo 104 del decreto legge in disamina. Di conseguenza le patenti di guida scadute (anche se da tempo remoto) o in scadenza dopo l'entrata in



vigore della norma in questione, ovvero dopo il 17 marzo 2020, sono da ritenersi valide fino al 31 agosto 2020 a tutti gli effetti, ovvero sia come titolo abilitativo alla guida dei veicoli che come documento di identità.

- **altre sospensioni di termini dei procedimenti amministrativi in generale**

L'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone due diverse forme di sospensione.

Il comma 1 prevede che *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.*

In altri termini la disposizione che, salvo diverso successivo orientamento si riferisce a tutti i procedimenti curati e gestiti da pubbliche amministrazioni, ossia a quelli regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 determina una loro sospensione (per ora) dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. È altresì disposto che *le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*

La formulazione della norma sembrerebbe includere una gran parte dei procedimenti amministrativi. Si ritiene che possano rientrare tra questi anche i ricorsi ex articolo 203 del codice della strada.

Si ritiene sospeso anche il termine relativo alla consegna dei verbali degli incidenti stradali. In altri termini, ove non si possa procedere alla definizione dell'atto per ragioni di carattere organizzativo anche connesse con la tutela dei dipendenti, i termini previsti per la consegna degli atti può legittimamente essere differita nei modi indicati dalla norma in questione.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone poi che *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*

Pertanto, per esempio, si ritiene che le autorizzazioni di cui all'articolo 85 (NCC) e le licenze di cui all'articolo 86 (Taxi)<sup>4</sup> del codice della strada possano rientrare tra quelle sopra citate nel comma 2.

- **estensione del periodo di proroga del periodo di franchigia assicurazione obbligatoria RCA**

L'articolo, 125, comma 2, d.l. 18/2020, per il periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 luglio 2020 estende il periodo di copertura assicurativa in proroga di cui all'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private di ulteriori 15 giorni, Che diventa così di 30 giorni. (si ritiene che per i contratti che forniscono in base a specifiche clausole l'estensione di 30 giorni, la nuova disposizione sia assorbita nel predetto periodo).

- **tabella riepilogativa allegata**

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, i taxi e gli NCC, possono dotare i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati ai clienti, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.



In realtà nei vari provvedimenti emergenziali sono qua e là contenute disposizioni che prevedono sospensione di termini relativi a procedimenti amministrativi. Nella presente circolare (e nelle numerose altre già diramate) si è ritenuto di illustrare solamente quelle aventi maggiore incidenza sulla nostra attività concreta. Peraltro nella tabella allegata alla presente circolare sono riprodotte (speriamo) tutte le varie sospensioni disposte dai provvedimenti di che trattasi<sup>5</sup>.

## **B. Notifica a mezzo posta e riduzione del 30% della sanzione di cui all'articolo 202, comma 2 codice della strada**

Novità di indubbio interesse è contenuta nell'articolo 108, comma 1, d.l. 18/2020 in ordine alla modalità di notifica dei verbali recanti sanzioni amministrative per il tramite del servizio postale. Nello specifico la norma richiamata stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 17 marzo e fino al 30 giugno 2020, *per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 codice della strada **gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.***

La norma vuole salvaguardare gli operatori postali, consentendo a questi ultimi di non avere più un contatto diretto con il cittadino, consentendogli di evitare di farsi firmare la ricevuta di consegna del plico, avviando a tale procedimento mediante l'apposizione della firma dello stesso operatore postale sul documento di consegna e attestandone la modalità con cui è avvenuta la notifica stessa.

---

<sup>5</sup> Fra le tante sospensioni si attira l'attenzione dei colleghi sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui, rispettivamente, agli articoli 67 e 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Per l'importanza che può avere in ambito procedimenti sanzionatori in fase esecutiva si riporta il testo dell'articolo 68.

### **Articolo 68**

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. E' differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.



Si precisa che tale modalità di notificazione vale unicamente per il servizio postale e non si estende, al momento, alle notificazioni eseguite secondo gli articoli 139 e ss. Codice di procedura civile.

Nel comma 2, del medesimo articolo, in via del tutto eccezionale e transitoria, ovvero dal 17 marzo al 31 maggio 2020, viene introdotta la possibilità del pagamento della sanzione, di cui all'articolo 202, comma 2 del codice della strada, nella misura ridotta del 30% fino a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione, in luogo degli attuali 5 giorni. Di conseguenza nei verbali 3 c.s. nel campo PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, dovrà essere incasellato il numero 5 nella dicitura *entro 5 giorni* e sostituito con *30*, mentre nella dicitura *oltre il 5° giorno* deve essere incasellato il numero 5° e sostituito con *30°*.

Si ribadisce che:

- tale forma di pagamento scontato avrà efficacia temporale, ovviamente, dopo la scadenza del periodo di sospensione dai pagamenti, attualmente fissato nel giorno 3 aprile e si estenderà per i successivi 30 giorni;
- l'agevolazione riguarda i verbali notificati o contestati fino al 31 maggio 2020;
- la somma su cui è consentito il pagamento scontato, nonostante l'infelice richiamo dell'articolo 202, comma 2, è senz'altro la sola somma relativa alla sanzione e non anche quella relativa alle spese di procedimento e notificazione.

## **C. Altre disposizioni di interesse per la polizia locale contenute nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18**

Si riportano di seguito e per mero interesse divulgativo alcuni punti di diretto interesse del personale della polizia locale, rinviando per altro alla lettura del corposo provvedimento.

- ***disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale***

L'articolo 15 dispone che per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza è consentito, produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

L'articolo 16 dispone poi che fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Fino alla fine del periodo emergenziale gli individui (e, quindi, non i lavoratori) presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

**Si attira l'attenzione dei colleghi che, in relazione al tema dei dispositivi di protezione individuale e ad altre regole di ingaggio si fa totale rinvio al contenuto della circolare del**



**Comando Generale 17 marzo 2020, n. 64412 e alla ancor più recente circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 n. 9335, recante contenuti in perfetta armonia con quanto già disposto dal Comando Generale.**

**- *estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104***

L'articolo 24 del d.l. 18/2020 in osservazione estende di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Tralasciando i successivi commi dedicati al personale sanitario e alla copertura finanziaria, si ritiene che, fermi rimanendo i tre giorni da usufruire separatamente nei mesi di marzo ed aprile, il numero complessivo di giornate ulteriormente usufruibili sia pari a dodici cumulativamente intese da consumare nei mesi di marzo e aprile.

In totale per i mesi di marzo ed aprile il dipendente interessato potrà usufruire di complessivi 18 giorni (12 + 6).

La disposizione, a quanto sembra, non richiede adempimenti attuativi ed è operativa fin da subito.

Si rimane comunque in attesa di più precise determinazioni da parte dei competenti uffici.

**- *Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di baby sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19***

L'articolo 24 del d.l. in lettura stabilisce che a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23 commi 1,2,4,5,6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già usufruendo di analoghi benefici.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Appare evidente che anche in questo caso occorre rimanere in attesa delle determinazioni dei competenti uffici.

**- *disposizioni in materia di lavoro agile***

Gli articoli 39 e 87 contengono disposizioni in ordine al lavoro agile che vengono qui riprodotte solo per completezza di informazione.

E' disposto che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a



23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ancor più in particolare l'articolo 87 del decreto-legge dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero ad altra data stabilita con d.p.c.m. il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo eventuale di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.

**Si conferma peraltro che per gli appartenenti alla polizia locale di Roma Capitale valgono le disposizioni impartite a tal proposito dal Dipartimento Risorse umane di Roma Capitale e dal Comando Generale.**

### **- Straordinario polizia locale**

L'articolo 115 dispone che per l'anno 2020 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

È poi precisato che presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui sopra e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

Si ricorda che con separata circolare del Comando Generale sono già state impartite disposizioni per il riconoscimento dell'indennità di pubblica sicurezza in forma piena al personale di polizia locale impegnato nei servizi di vigilanza e controllo dei provvedimenti emergenziali.

### **- disposizioni in materia di detenzione domiciliare**

L'articolo 124 disciplina la possibilità di eseguire la pena detentiva, ove non superiore a diciotto mesi anche se costituente parte residua di maggior pena, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

Si ritiene per il momento di non dover aggiungere altro, rimandando per quant'altro alla lettura del testo di legge che, inevitabilmente, subirà modifiche in sede di conversione.

La Direzione resta a disposizione di tutti gli operatori per ogni chiarimento.

Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
Scadenza Foglio rosa	Scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020	30 giugno 2020	D.D. MIT 10/3/2020	Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D.10 marzo2020".
Scadenza Carta di qualificazione del conducente e CFP ADR	Scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 29 giugno 2020	30 giugno 2020	D.Mit 10 marzo 2020, n. 106	Solo sul territorio nazionale. Decreto non pubblicato
Scadenza permessi provvisori di guida per visita in CML	Vedi nota	30 giugno 2020	D.Mit 11 marzo 2020, n. 108	Il permesso provvisorio di cui all'art. 59 della l. 120/2010 è prorogato sino a nuova data fissata per la visita in CML se questa non si è potuta riunire nella data fissata nel permesso.
Scadenza Patente di guida				Attualmente non prevista da specifiche disposizioni del MIT, ma riconducibile alla sospensione della scadenza dei documenti di riconoscimento, prevista "ad ogni effetto". Vedi caso successivo.
Scadenza documenti di riconoscimento o identità	Scaduti o in scadenza dal 17 marzo 2020	31 agosto 2020	ART. 104, c. 1, d.l. 18/2020	Si tratta della validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Scadenza di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati	Scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020	15 giugno 2020	ART. 103, c. 2, d.l. 18/2020	Si ritiene che rientrino in tali atti, ad esempio, le autorizzazioni e concessioni del codice della strada, le autorizzazioni per disabili, le autorizzazioni per l'accesso in ZTL. Quanto ai titoli abilitativi, etc.; vi rientrano anche le altre abilitazioni professionali, per le quali però

				trovano applicazione altre norme specifiche che peraltro prevedono una proroga più favorevole.
Termini amministrativi della p.a.	Pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.	Sospensione da 23 febbraio al 15 aprile 2020	ART. 103, c. 1, d.l. 18/2020	La sospensione riguarda il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio di competenza della p.a. <sup>1</sup>
Termini pagamento sanzioni amministrative in misura ridotta	Sospesi dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale <sup>2</sup>	3 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020	La disposizione riguarda qualsiasi pagamento in misura ridotta, anche per la riduzione del 30% prevista dall'articolo 202 del codice della strada, per la quale però è stata prevista una ulteriore estensione dal decreto legge 18/2020 (vedi caso successivo)
Termini pagamento sanzioni cds ridotto del 30% per 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione	Verbalisti o contestati dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020	Data ultima di notifica o contestazione del verbale - 31 maggio 2020	ART. 108, comma 2, d.l. 18/2020	La norma si presta a diverse interpretazioni. Come indicato nella circolare di commento al d.l. 18/2020, la più ragionevole è quella di ritenere che il beneficio della riduzione del 30% per il pagamento in misura ridotta delle (sole) sanzioni del codice della strada trovi applicazione, nel periodo indicato, entro 30

<sup>1</sup> Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. E' da ritenere che si tratti di tutti i termini relativi a procedimenti gestiti dalla pubblica amministrazione, ossia tutti i termini di cui alla legge 241/90.

<sup>2</sup> L'interpretazione sia relativa all'estensione temporale della sospensione, sia riguardo all'applicazione a tutto il territorio nazionale deriva dal combinato disposto degli articoli 10, comma 18, del d.l. 9/2020 e dai successivi DPCM dell'8 e del 9 marzo 2020. Il Ministero dell'interno, con circolare 13/3/2020 prot. N. 300/A//2020/20/117/2. L'articolo 108 del decreto legge 18/2020 ha altresì fornito nuove disposizioni sulle modalità delle notifiche degli atti giudiziari, a tutela degli addetti al recapito. Dal 17 marzo 2020, fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

				giorni dalla notificazione o contestazione del verbale, estendendo di fatto il termine già noto da 5 a 30 giorni con decorrenza, peraltro, dal termine del periodo di sospensione. <sup>3</sup>
Termini per la notifica dei processi verbali (cds e altre norme 689/81)	Sospesi dal 22 febbraio 2020 fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale <sup>2</sup>	3 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020	Riguarda la notificazione di tutti i processi verbali per violazioni amministrative di qualsiasi natura. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.
Termini presentazione ricorsi giurisdizionali	Sospesi dal 22 febbraio 2020 fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale <sup>2</sup>	3 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020	La norma riguarda solo i ricorsi giurisdizionali e, quindi, non si può applicare ai ricorsi amministrativi (vedi nota successiva)
Termini presentazione ricorsi amministrativi	Sospesi dal 22 febbraio 2020 fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale <sup>2</sup>	3 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020	Per evitare una evidente disparità di trattamento e tenuto conto che nelle more dell'entrata in vigore della sospensione potrebbero essere già scaduti i termini per il ricorso giurisdizionale, ma non quelli del ricorso amministrativo, si ritiene che si possa fare rientrare quest'ultimo nell'accezione più generale della "attività difensiva" prevista dalla medesima norma.
Termini presentazione scritti difensivi 689/81		Sospesi dal 22 febbraio 2020 fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale <sup>2</sup>	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020	Per evitare una evidente disparità di trattamento, si ritiene che gli scritti difensivi di cui alla legge 689/81 si possano fare rientrare nell'accezione più generale della "attività difensiva" prevista dalla medesima norma.
Termini attività difensiva		Sospesi dal 22	ART. 10, commi 4	Oltre che per i due casi precedenti si ritiene che

<sup>3</sup> La nuova disposizione prevede che in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

		febbraio 2020 fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale <sup>2</sup>	e 18 d.l. 9/2020	l'attività difensiva possa comprendere sia quella a carico dei ricorrenti, sia quella a carico delle amministrazioni convenute in giudizio ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 150/2011 o di altre norme speciali
Termini pagamento cartelle	Termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	31 maggio 2020	ART. 68, comma 1, d.l. 18/2020	I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (art. 12, c. 3, d.lgs. 159/2015)
Termini pagamento ingiunzioni RD 639/1910	Termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	31 maggio 2020	ART. 68, comma 2, d.l. 18/2020	I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. L'amministrazione creditrice non procede alla notifica delle ingiunzioni di pagamento durante il periodo di sospensione (art. 12, c. 3, d.lgs. 159/2015, da ritenersi estensibile alla riscossione mediante ingiunzione)
Termini pagamento ordinanze ingiunzione cds				Al momento non pare vi siano norme che regolano la sospensione dei pagamenti delle ordinanze ingiunzione del codice della strada, non trattandosi di pagamento in misura ridotta.
Termini pagamento ordinanze ingiunzione 689/81				Al momento non pare vi siano norme che regolano la sospensione dei pagamenti delle ordinanze ingiunzione emesse ai sensi della legge 689/81, non trattandosi di pagamento in misura ridotta.

Proroga del periodo di franchigia RCA	Data inizio 17 marzo 2020 data fine 31 luglio 2020.		ART. 125, c. 2, d.l. 18/2020	Il periodo di estensione della copertura RCA (15 giorni) previsto dall'art. 170-bis del codice delle assicurazioni private è esteso di ulteriori 15 giorni. (si ritiene che per i contratti che forniscono in base a specifiche clausole l'estensione di 30 giorni, la nuova disposizione sia assorbita nel predetto periodo)
Scadenza revisione veicoli art. 80 cds	Data inizio 17 marzo 2020.	31 ottobre 2020	Art. 92, c. 4, d.l. 18/2020	La norma non prevede un periodo di riferimento della scadenza della revisione, per cui si deve ritenere applicabile a prescindere dalla data in cui il termine per effettuare la revisione è scaduto. Ovviamente, se il veicolo è stato trovato in circolazione prima del 17 marzo 2020 la proroga non opera, anche se si procede all'accertamento, contestazione o notificazione da tale data.
Proroga visita e prova articolo 78 o 75 cds	Data inizio 17 marzo 2020.	31 ottobre 2020	Art. 92, c. 4, d.l. 18/2020	La norma non prevede un periodo di riferimento, per cui si deve ritenere applicabile a prescindere dalla data in cui l'obbligo di visita e prova doveva essere assolto. Ovviamente, se il veicolo è stato trovato in circolazione prima del 17 marzo 2020 la proroga non opera, anche se si procede all'accertamento, contestazione o notificazione da tale data.